

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca / Commissione
(Causa T-245/19) ⁽¹⁾

[«Misure di salvaguardia – Mercato dei prodotti di acciaio – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Minaccia di grave pregiudizio – Errore manifesto di valutazione – Apertura di un’inchiesta di salvaguardia – Competenza della Commissione – Diritti della difesa»]

(2022/C 284/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Ribnița, Moldavia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU 2019, L 31, pag. 27), nella parte in cui si applica ad essa.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 230 dell'8.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Wieland-Werke / Commissione
(Causa T-251/19) ⁽¹⁾

(«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei prodotti laminati e dei nastri prelamati in rame e leghe di rame – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE – Impegni – Mercato rilevante – Valutazione degli effetti orizzontali e verticali dell'operazione sulla concorrenza – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa»)

(2022/C 284/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. von Köckritz e K. Winkelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, M. Farley e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento della decisione C(2019) 922 final della Commissione, del 5 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE (caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wieland-Werke AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 213 del 24.6.2019.

Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2022 — Foz / Consiglio

(Causa T-296/20) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un'attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Determinazione dei criteri d'inserimento»)

(2022/C 284/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amer Foz (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Haas e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il ricorrente, sig. Amer Foz, chiede l'annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Amer Foz è condannato alle spese.

(¹) GU C 255 del 3.8.2020.